
Agosto 23 2021

- Posted By: nicola.ferrara
- Commenti: 0

Obbligo “certificazione verde -covid 19” per tutto il personale scolastico

Circ. n. 1

[Cernusco S/N, 23 agosto 2021](#)

A TUTTO IL PERSONALE

CERNUSCO-MELZO

Oggetto: Obbligo “certificazione verde -covid 19” per tutto il personale scolastico

Come noto, [il decreto-legge 111 del 6 agosto \(LINK\)](#) [1] introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.**

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Fanno eccezione unicamente coloro per i quali la vaccinazione viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata: *circ.* [Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021](#) [2]. [\(CLICCA\)](#) [2].

E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione idonea a *consentire l’accesso alle attività scolastiche.*

Il d.l. 111 pone in capo ai *dirigenti scolastici* l’obbligo di verifica

del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Una prossima circolare chiarirà le modalità di tale verifica, ma si invita fin d’ora il personale ad attrezzarsi in tal senso.

Si ricorda che la violazione dell'obbligo di cui sopra

- è sanzionata in via amministrativa pecuniaria dal DS con multa da 400 a 1.000 euro;

- aggiuntivamente, il mancato possesso/esibizione della certificazione verde si configura come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; “*a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso*” senza stipendio e fino a riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si ricorda comunque –pur nel rispetto di tutte le opinioni e di ogni comprensibile cautela- che la comunità scientifica e le più alte Istituzioni hanno più volte sottolineato come il vaccino costituisca “la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere” la diffusione del covid.

Il possesso del “certificato verde” NON fa venir meno la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

II

Dirigente Scolastico

Nicola Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Anno Scolastico: 2021/22

Riferimento ufficiale: circ. 1

amministrazione trasparente: [Circolari](#) [3]

Source URL: <https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1671?page=49>

Links

[1] <https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-l'esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf>

[2] <https://old.ipsiacernusco.edu.it/sites/default/files/MS.%2035309.%20Esenzione%20da%20vaccinazione.pdf> [3] <https://old.ipsiacernusco.edu.it/taxonomy/term/54>